



CAMERA DI COMMERCIO  
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

## BANDO FIERE INTERNAZIONALI 2026

### Articolo 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, in attuazione del D.lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale e delle funzioni attribuite in materia di supporto ai processi di internazionalizzazione, intende sostenere e incentivare l'apertura ai mercati esteri delle imprese del territorio, quale leva per lo sviluppo del sistema economico locale.

Il presente Bando è adottato in conformità alle disposizioni di seguito richiamate:

- il *“Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle imprese e di progetti di organismi terzi per la promozione e lo sviluppo dell'economia locale”*, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 24, seduta del 29/09/2025, con particolare riferimento al capo IV *“Contributi a Bando”*;
- il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante *“Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”*, le cui disposizioni trovano applicazione, dove compatibili, per quanto non espressamente previsto dal presente Bando.

### Articolo 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del Bando ammonta a **400.000,00 euro**.

L'Ente camerale si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria del Bando qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

In caso di istanze eccedenti le risorse disponibili, l'Ente può disporre la chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande. Le istanze presentate oltre tale soglia saranno inserite in lista d'attesa e istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione qualora si rendano disponibili nuove risorse per rinunce, inammissibilità o rifinanziamento del Bando. È escluso lo scorrimento della lista d'attesa in relazione a economie derivanti dalla rendicontazione finale o comunque accertate successivamente alla conclusione della fase di concessione.

L'Ente può prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande qualora, alla data prevista di chiusura, le risorse non risultino interamente impegnate, ovvero in caso di rifinanziamento, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente in materia di lista d'attesa.

### Articolo 3 – REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti:



- essere micro, piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 2014/651 e s.m.i;
- avere sede legale/operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, come risultante da visura camerale;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale<sup>1</sup>;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti (DURC regolare)<sup>2</sup>;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- non fornire beni e servizi a favore dell'Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012<sup>3</sup> convertito nella Legge n. 135/2012;
- essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024);
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio di Cremona, Mantova, Pavia, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dall'apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego del contributo richiesto, ovvero la decadenza del contributo concesso.

<sup>2</sup> La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva, acquisito d'ufficio dalla Camera di commercio in fase di istruttoria, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità del DURC la domanda verrà respinta. Qualora l'irregolarità dovesse essere accertata in sede di erogazione del contributo, l'importo corrispondente all'inadempienza sarà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis). Le imprese che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile dovranno rendere in sede di istanza di accesso alle agevolazioni, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina dedicata al bando.

<sup>3</sup> "...gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche....."

<sup>4</sup> Si precisa che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, l'ente camerale procede anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.



Non sono ammesse ai benefici del presente bando le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino all'erogazione del contributo, salvo diversa specificazione, pena la decadenza dal beneficio.

#### **Articolo 4 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

L'intervento camerale disciplinato dal presente bando prevede l'assegnazione di un contributo, concesso a fondo perduto, **a copertura del 50% delle spese ammissibili** (IVA esclusa) sostenute per la partecipazione a fiere di carattere internazionale, svolte nel corso dell'anno 2026 sia in Italia che all'estero.

Il contributo è riconosciuto fino all'importo massimo di **3.500,00 euro per impresa**.

L'investimento minimo ammissibile deve essere pari o superiore a **2.000,00 euro**, al netto di IVA.

Qualora, al momento dell'istruttoria, il residuo delle risorse stanziato non consenta l'erogazione dei massimali previsti, l'Amministrazione potrà concedere un contributo ridotto nei limiti delle disponibilità ancora presenti.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e al netto della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

#### **Articolo 5 – INTERVENTI AGEVOLABILI**

È ammessa a contributo la partecipazione in presenza a fiere realizzate nel 2026 all'estero e in Italia con qualifica internazionale presenti nel [calendario ufficiale](#), approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, incluse le fiere calendarizzate da ICE Agenzia.

Le domande dovranno riguardare la partecipazione dell'impresa a fiere internazionali come espositore diretto (titolare dell'area espositiva) o come co-espositore o in forma aggregata (tramite soggetti attuatori qualificati).

Le fiere oggetto di richiesta di contributo dovranno essere pertinenti all'attività svolta dall'impresa nella sede ubicata nei territori di Cremona, Mantova e Pavia, come da visura camerale.

Sono escluse dalle agevolazioni del presente bando le iniziative già supportate dal contributo camerale e le fiere virtuali.

Per la partecipazione al presente bando è ammessa la presentazione di **una sola domanda riferita a massimo due manifestazioni fieristiche**.

#### **Articolo 6 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI**

Sono ammesse spese, al netto di IVA, per:

---



- iscrizione e oneri fissi previsti dal regolamento della manifestazione fieristica;
- iscrizione al catalogo della fiera;
- noleggio area espositiva;
- allestimento e servizi accessori degli spazi espositivi;
- trasporto a cura di terzi delle merci da esporre e movimentazione delle stesse in fiera;
- servizi di interpretariato.

Le spese devono essere effettivamente sostenute dal beneficiario ed integralmente quietanzate, entro il **31 dicembre 2026**. Per le imprese partecipanti a manifestazioni fieristiche nel primo semestre 2026, il cui termine di rendicontazione è fissato nel mese di ottobre, la data ultima per sostenere le spese coincide con quella di invio della rendicontazione.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere comprovate da fatture elettroniche in formato PDF emesse dal fornitore di beni/servizi a carico del soggetto beneficiario del contributo. Le fatture dovranno riportare, pena l'inammissibilità della spesa, il codice CUP (Codice Unico di Progetto) rilasciato in fase di concessione del contributo (art. 5 commi 6 e 7 D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e successivamente modificato dalla L. 30 dicembre 2023 n. 213);
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, che attesti il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario del contributo.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

### **Spese non ammissibili:**

- a) forniture di beni e servizi da parte di società collegate, controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>5</sup> e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art.2 c. 2 del Regolamento UE n.2831/2023);
- b) forniture di beni e servizi resi da operatori economici in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale con il titolare/legale rappresentante/soci dell'impresa richiedente contributo;

---

<sup>5</sup> Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



- c) fatture non intestate e non quietanzate direttamente dal beneficiario (es. pagamenti eseguiti da c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa);
- d) sostenute in contanti;
- e) quote associative a consorzi o associazioni;
- f) compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- g) auto fatturazione e lavori in economia;
- h) produzione di campionature;
- i) assistenza allo stand con personale esterno;
- j) traduzioni;
- k) corrispettivi per la partecipazione a meeting B2B;
- l) organizzazione di eventi in fiera;
- m) grafica e stampa di materiale promozionale;
- n) acquisto di gadget o cancelleria;
- o) spese di rappresentanza;
- p) accessorie quali: trasporto in proprio di beni, parcheggio, viaggio, vitto e alloggio, ritenuta d'acconto, oneri previdenziali e commissioni bancarie;
- q) costi interni per servizi resi da personale, da soci o da strutture dell'impresa richiedente il contributo;
- r) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese ammissibili.

## **Articolo 7 – REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO**

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Sulla base di tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica<sup>6</sup> non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni<sup>7</sup> (art. 3, comma 2).

---

<sup>6</sup> L'art. 2 del Regolamento 2831/2023 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

<sup>7</sup> Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.



In caso di superamento del suddetto massimale - verificato nel Registro Nazionale Aiuti al momento della concessione - il contributo concedibile verrà determinato in funzione della disponibilità residua del relativo plafond «de minimis»<sup>8</sup>. Qualora, invece, l'impresa abbia già integralmente raggiunto il massimale de minimis applicabile a seguito di contributi concessi anteriormente alla concessione del contributo camerale, la domanda verrà respinta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge, in capo al beneficiario, il diritto a riceverlo, indipendentemente dalla data di erogazione.

**Non è ammessa la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi ammissibili.** È invece consentito il cumulo con le "misure generali", nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

### **Articolo 8 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di contributo devono essere presentate a partire **dalle ore 09:00 del 08/06/2026 fino alle ore 12:00 del 22/06/2026 31/07/2026<sup>9</sup>.**

Eventuali aggiornamenti relativi alla chiusura anticipata, alla proroga o alla riapertura dei termini saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet [www.cmp.camcom.it](http://www.cmp.camcom.it), nella sezione dedicata al Bando Fiere Internazionali 2026.

### **Articolo 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma **ReStart<sup>10</sup>** di Infocamere, accessibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/>.

L'invio potrà essere effettuato anche da un intermediario delegato, fermo restando l'obbligo di sottoscrizione digitale della documentazione da parte del legale rappresentante dell'impresa.

È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione, pena l'irricevibilità dell'istanza.

Le istruzioni operative e la modulistica necessaria per la trasmissione telematica saranno rese disponibili sul sito camerale [www.cmp.camcom.it](http://www.cmp.camcom.it), nella sezione dedicata al bando.

All'istanza telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione, firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante dell'impresa (formato.p7m), come risultante in visura camerale:

- a) **MODELLO DI RICHIESTA GENERATO DALLA PIATTAFORMA RESTART.** Tale modello è richiesto esclusivamente ai fini della procedura telematica di trasmissione dell'istanza e

---

<sup>8</sup> D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato" (G.U. n. 175 del 28.07.2017), art 14, comma 4.

<sup>9</sup> Termine prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 19/06/2026

<sup>10</sup> Per accedere alla piattaforma Restart e procedere all'invio dell'istanza telematica, si deve disporre di collegamento ad Internet, browser aggiornato (Chrome, Firefox, Edge), firma digitale e di una delle seguenti identità digitali: SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica).



- non costituisce la domanda di contributo di cui alla successiva lettera b). Per il modello ReStart è ammessa la sottoscrizione digitale da parte dell'eventuale intermediario delegato;
- b) **DOMANDA DI CONTRIBUTO** redatta sull'apposita modulistica disponibile sul sito [www.cmp.camcom.it](http://www.cmp.camcom.it) e debitamente compilata<sup>11</sup>. La mancata presentazione della domanda di contributo, ovvero la sua sottoscrizione digitale da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa, comporta l'inammissibilità della richiesta. Costituisce altresì causa di inammissibilità la presentazione di una domanda illeggibile o non accessibile;
  - c) nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, **MODULO DI PROCURA (Allegato A)**, sottoscritto digitalmente sia dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sia dal soggetto delegato;
  - d) **PREVENTIVI DI SPESA DETTAGLIATI**<sup>12</sup>, rilasciati dai fornitori, riportanti la descrizione puntuale degli interventi da realizzare e l'indicazione dei relativi importi;
  - e) **CERTIFICATO ASSICURATIVO** attestante la stipula di una polizza a copertura dei danni catastrofali di cui all'art.1 comma 101 della Legge n. 213/2023;
  - f) **REPORT di compilazione del QUESTIONARIO EXPORT READINESS ASSESSMENT (ERA STANDARD)** disponibile, previa registrazione, sul sito <https://www.sostegnoexport.it/>;
  - g) per i soggetti privi di posizione INPS/INAIL, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** attestante l'esenzione dall'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (**Allegato B**);

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, riferita a massimo due manifestazioni fieristiche.

Nel caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo **l'ultima domanda** presentata in ordine **cronologico**.

Nel caso di presentazione di più domande da parte di soggetti appartenenti alla medesima "impresa unica" (imprese che siano in rapporto di collegamento, di controllo) e/o da imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, sarà considerata **solo la prima domanda** presentata in ordine cronologico.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia - mediante l'indirizzo pec [cciaa@pec.cmp.camcom.it](mailto:cciaa@pec.cmp.camcom.it) - tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

---

<sup>11</sup> Non è richiesto il documento di identità del firmatario, in quanto la firma digitale assicura l'identificazione del soggetto sottoscrittore.

<sup>12</sup> Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, il fornitore abbia già emesso la fattura, è possibile allegare la fattura in luogo del preventivo. La stessa dovrà comunque essere ripresentata in sede di rendicontazione.



La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato ricevimento della domanda per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

## **Articolo 10 - ISTRUTTORIA FORMALE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

L'istruttoria formale e l'ammissione al contributo avverranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dalla data e ora di invio assegnati dalla procedura telematica, fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

L'attività istruttoria sarà svolta dagli uffici camerali che procederanno alla verifica:

- del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda previsti dal presente Bando;
- della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del bando. Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Camera di commercio, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015);
- della completezza e della regolarità formale della documentazione prodotta nonché della congruità delle spese presentate con le spese ammissibili di cui all'art. 6 del bando;
- della capienza del massimale degli aiuti concedibili previsto dal Reg. UE n. 2831/2023 tramite l'attivazione delle procedure previste dalla normativa in materia di Aiuti di Stato.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di commercio può richiedere - tramite PEC - integrazioni documentali, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta, che dovranno essere inviati **entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di invio della richiesta**. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di integrazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (fatto salvo quanto sopra riportato in relazione alle richieste di integrazione).

Il Dirigente dell'Area competente, sulla base degli esiti dell'istruttoria, approva con proprio provvedimento la concessione o il diniego del contributo.

Le graduatorie delle domande ammesse sono pubblicate sul sito [www.cmp.camcom.it](http://www.cmp.camcom.it) nella sezione dedicata al bando, con l'indicazione dell'entità delle spese riconosciute ammissibili, del contributo concesso e del codice CUP da riportare nelle fatture comprovanti le spese sostenute secondo le modalità di cui all'art. 12 del bando.

In ogni caso gli esiti istruttori saranno comunicati a mezzo PEC alle imprese partecipanti.



## Articolo 11 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI

Le rendicontazioni finali devono essere presentate:

- ✓ dalle ore **09:00** del **19/10/2026** alle ore **12:00** del **30/10/2026** per le fiere concluse entro il **30/06/2026**;
- ✓ dalle ore **09:00** del **18/01/2027** alle ore **12:00** del **29/01/2027** per le fiere concluse entro il **31/12/2026**. Tali termini si applicano anche alle rendicontazioni relative a più fiere, qualora almeno una di esse si sia conclusa nel secondo semestre del 2026.

Il mancato invio delle rendicontazioni complete in tutte le loro parti entro tali termini comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

Non saranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo. In caso di diminuzione delle spese preventivate, il contributo riconosciuto è ridotto in maniera proporzionale.

Sono possibili **variazioni sulle voci di spesa** ammesse a contributo purché adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate (**tassativamente prima della presentazione della rendicontazione**) all'indirizzo pec **cciaa@pec.cmp.camcom.it**.

Tali variazioni devono essere **preventivamente autorizzate** dalla Camera di commercio; non saranno prese in esame le richieste pervenute dopo l'effettiva realizzazione (fa fede la data della fattura) delle nuove spese oggetto della variazione.

## Articolo 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI

Le rendicontazioni devono essere presentate **esclusivamente in modalità telematica**, tramite la piattaforma Restart di Infocamere.

Alla domanda di rendicontazione telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA RESTART**, che dovrà essere firmato digitalmente dal beneficiario o soggetto delegato;
- b) **MODULO DI RENDICONTAZIONE** e richiesta di erogazione del contributo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- c) nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, **MODULO DI PROCURA** sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal soggetto delegato;
- d) **COPIA DELLE FATTURE ELETTRONICHE IN FORMATO PDF**, intestate direttamente al soggetto beneficiario, contenenti la chiara identificazione dell'intervento realizzato. Ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, **le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a ciascuna impresa al momento della concessione** ed indicato nelle graduatorie pubblicate sul sito [www.cmp.camcom.it](http://www.cmp.camcom.it) nella pagina dedicata al bando. La mancata indicazione in fattura del codice **CUP** comporta la **non ammissibilità della spesa**. Qualora il CUP non sia



riportato nella fattura elettronica (ad esempio perchè la fattura è stata emessa prima dell'assegnazione del CUP), il beneficiario è tenuto ad integrare il codice mediante l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, operativo dal 27 gennaio 2026 in attuazione del provvedimento del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025. A conclusione dell'operazione, il beneficiario dovrà scaricare il documento protocollato generato dal servizio web, attestante l'avvenuta associazione del CUP alla fattura oggetto di contributo, ed allegarlo alla rendicontazione quale evidenza dell'adempimento. Nel caso di **fornitore estero**, il CUP deve essere apposto sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

- e) **DOCUMENTO PROTOCOLLATO**, scaricato dal servizio web dell'Agenzia delle Entrate, **ATTESTANTE L'AVVENUTA ASSOCIAZIONE DEL CUP** alla fattura oggetto di contributo (solo nel caso in cui il CUP non sia riportato nella fattura elettronica);
- f) **QUIETANZA DELLE FATTURE**<sup>13</sup> (contabile bancaria) eseguita esclusivamente da parte del soggetto beneficiario del contributo con la **chiara indicazione degli estremi della fattura** a cui fa riferimento. I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni verificabili per consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.);
- g) **ESTRATTO CONTO BANCARIO**<sup>14</sup> oppure la **lista movimenti** emessa, **timbrata e firmata dalla banca** (solo se l'estratto conto della banca non è disponibile all'atto della rendicontazione);
- h) **CERTIFICATO ASSICURATIVO** attestante il rinnovo o la vigenza della polizza a copertura dei danni catastrofali di cui all'art. 1 comma 101 della Legge n. 213/2023, **qualora il certificato già presentato in fase di concessione risulti scaduto**;
- i) **CERTIFICAZIONE IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito.

---

<sup>13</sup> L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese oggetto di richiesta di contributo dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, la dicitura "eseguito" o "pagato", nonché la data di esecuzione dell'operazione. La ricevuta dovrà essere accompagnata da estratto conto bancario - comprensivo di prima pagina riportante l'intestazione del conto - con l'addebito delle spese sostenute. In caso di **bonifici cumulativi**, è necessario allegare la distinta o la quietanza di riepilogo che elenchi i singoli pagamenti e il totale complessivo. Deve inoltre essere trasmesso l'estratto conto da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo totale.
- **Pagamenti tramite carta di debito/bancomat o carta di credito:** occorre ricevuta bancomat o l'estratto conto della carta di credito. In entrambi i casi occorre l'estratto conto bancario dell'impresa beneficiaria con l'addebito della spesa sostenuta o con l'addebito mensile della carta.
- **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito;
- **Pagamento con assegno:** occorre copia dell'assegno e copia dell'estratto conto bancario in cui risulti addebitato l'assegno;
- **Altre modalità di pagamento:** sono ammesse forme diverse da quelle sopra indicate purché garantiscano, in modo equivalente, la **tracciabilità del flusso finanziario** e la **chiara imputazione della spesa** al soggetto richiedente, supportate da idonea documentazione bancaria o finanziaria.

<sup>14</sup> Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, l'estratto conto non fosse ancora disponibile, sarà possibile presentare la lista dei movimenti emessa e timbrata dall'Istituto di Credito. Dalla lista dei movimenti dovranno in ogni caso risultare l'intestazione e le coordinate bancarie del conto corrente. L'Ente camerale si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere la copia dell'estratto conto bancario per la verifica degli addebiti delle spese oggetto di richiesta di contributo.



**Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:**

- pagamenti in contanti, pagamenti non tracciabili né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento;
- documentazione di spesa priva del codice CUP;
- le spese non congruenti con le attività dell'intervento oggetto di concessione;
- le rendicontazioni con spese (IVA esclusa) inferiori al 70% delle spese ammesse e/o inferiori all'investimento minimo previsto all'art. 4 del Bando. Rendicontazioni inferiori al 70% delle spese ammesse in concessione sono ammissibili esclusivamente qualora non comportino una riduzione dell'importo del contributo superiore al 30%. Resta fermo, anche in tale eventualità, il rispetto della soglia minima di investimento prevista dal Bando.

**Articolo 13 – ISTRUTTORIA FORMALE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'attività istruttoria sarà svolta dagli uffici camerali che procederanno, in base all'ordine di arrivo delle rendicontazioni, alla verifica:

- della congruità dell'investimento realizzato, rispetto a quanto definito in fase di concessione;
- della congruità, correttezza e completezza delle spese sostenute e dei relativi giustificativi prodotti;
- del mantenimento di tutti i requisiti indicati all'art. 3 del bando.

In caso di accertata irregolarità del DURC in sede di liquidazione, l'importo corrispondente all'inadempienza sarà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

Le rendicontazioni incomplete dovranno essere regolarizzate **entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di invio della richiesta** di integrazione, tramite PEC. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle rendicontazioni, fatto salvo quanto sopra riportato in relazione alle richieste di integrazione.

L'erogazione dei contributi sarà disposta con Determinazione Dirigenziale.

L'elenco delle rendicontazioni ammesse, con l'indicazione del contributo da erogare è pubblicato sul sito [www.cmp.camcom.it](http://www.cmp.camcom.it) nella sezione dedicata al bando.

**Articolo 14 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- assicurare la realizzazione degli interventi in conformità alla richiesta di contributo presentata e ammessa a beneficio;



- sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo. Rendicontazioni inferiori al 70% delle spese ammesse in concessione sono ammissibili esclusivamente qualora non comportino una riduzione dell'importo del contributo superiore al 30%. Resta fermo, anche in tale eventualità, il rispetto della soglia minima di investimento prevista dal Bando;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- mantenere la sede legale e/o operativa attiva al Registro Imprese della Camere di commercio di Cremona-Mantova-Pavia per almeno 5 anni dalla data di conclusione dell'intervento oggetto di contributo;
- non beneficiare di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese;
- conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato.

#### **Articolo 15 – REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO CONCESSO**

L'agevolazione concessa in attuazione del presente bando è **soggetta a revoca o decadenza**, con apposito provvedimento dirigenziale, qualora:

- sia riscontrata in sede di liquidazione la mancanza o la perdita dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- non siano rispettate le condizioni previste dal bando e dagli atti a questo conseguenti, ovvero nel caso in cui l'intervento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti;
- il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento;
- sia riscontrata la cessazione dell'attività del beneficiario con conseguente cancellazione dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- sia riscontrata la messa in liquidazione del beneficiario in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- sia riscontrata l'apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa in data anteriore alla liquidazione del contributo;



- l'impresa beneficiaria non mantenga la sede legale/operativa nel territorio di competenza della Camera di commercio di Cremona Mantova Pavia per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
- il beneficiario non dia seguito alle richieste di integrazione, precisazione o chiarimento da parte dell'Ente e la documentazione agli atti non consenta il proseguimento dell'istruttoria;
- le rendicontazioni espongano spese sostenute inferiori all'importo minimo richiesto o inferiori al 70% delle spese ammesse a contributo, fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 12 e 14 del bando;
- sia riscontrata una delle cause di revoca previste dall'art. 17 del Codice degli incentivi, qualora non già espressamente richiamate dal presente Bando;
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 16, per cause imputabili al beneficiario;
- sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui al successivo articolo 16.

La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo dell'agevolazione eventualmente già erogata secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice degli incentivi").

#### **Articolo 16 - CONTROLLI**

La Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi finanziati, la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Tali verifiche potranno essere effettuate anche a campione, secondo modalità definite dall'Ente, e comunque in misura non inferiore al 5% delle domande finanziate.

Qualora dai controlli effettuati emergessero irregolarità non sanabili, l'impresa è tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

#### **Articolo 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia.

#### **Articolo 18 - TRASPARENZA**

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati sul sito dell'Ente camerale, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese.

#### **Articolo 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



I dati forniti dall'Impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente comunicati alla Camera di commercio al fine dell'erogazione dello stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come indicato nell'informativa privacy consultabile al seguente link: [https://www.cmp.camcom.it/sites/default/files/contenuto\\_redazione/Privacy/Informativa%20Bandi\\_aprile%2026.pdf](https://www.cmp.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Privacy/Informativa%20Bandi_aprile%2026.pdf).

## Articolo 20 - RICORSI E CONTROVERSIE

Avverso le decisioni della Camera di commercio sul presente bando, è possibile presentare controdeduzioni direttamente all'Ufficio Bandi e Finanziamenti mediante invio di una pec all'indirizzo: [cciaa@pec.cmp.camcom.it](mailto:cciaa@pec.cmp.camcom.it) oppure proporre ricorso in via amministrativa o giurisdizionale.

## Articolo 21 – RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Presentazione domanda di contributo	dalle ore 09:00 del <b>08/06/2026</b> alle ore 12:00 del <del>22/06/2026</del> <b>31/07/2026</b> <sup>15</sup>
Istruttoria formale delle domande di contributo e pubblicazione atto di <b>concessione</b>	entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
Rendicontazione fiere concluse entro il <b>30/06/2026</b>	dalle ore 09:00 del <b>19/10/2026</b> alle ore 12:00 del <b>30/10/2026</b>
Rendicontazione fiere concluse entro il <b>31/12/2026</b>	dalle ore 09:00 del <b>18/01/2027</b> alle ore 12:00 del <b>29/01/2027</b>
Istruttoria della rendicontazione e <b>liquidazione</b> dei contributi	90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle rendicontazioni

---

<sup>15</sup> Termine prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 19/06/2026